

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DI ANIMALI DOMESTICI NELLA RSA LA TUA CASA

Premessa:

La relazione tra ospiti e animali domestici ha suscitato crescente interesse, soprattutto per i benefici sul benessere degli anziani e dei malati e questo Regolamento ne definisce le modalità e le condizioni per l'accesso nella nostra RSA.

La presenza di animali domestici ha effetti positivi sulla salute, riducendo ansia, stress e depressione. Migliora l'umore, riduce la solitudine e stimola la socializzazione tra ospiti e personale, creando un ambiente affettuoso e sereno.

Normativa di riferimento:

In Lombardia, l'accesso degli animali d'affezione negli ospedali e nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) è disciplinato dal Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2, che attua le disposizioni della legge regionale 33/2009 in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

Punti salienti del Regolamento:

- Accesso degli animali nelle strutture sanitarie e sociosanitarie: Il Regolamento prevede la possibilità per cani, gatti e conigli di accedere negli ospedali e nelle case di riposo, secondo le modalità stabilite dalle singole strutture.
- Responsabilità delle strutture: Le singole strutture sanitarie e sociosanitarie sono responsabili dell'adozione di specifiche disposizioni interne riguardanti l'accesso degli animali, in conformità con le linee guida regionali.

In Italia, oltre alla normativa regionale, esistono alcune normative nazionali che regolano l'accesso degli animali d'affezione nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). Ecco le principali disposizioni:

1. **Legge 14 agosto 1991, n. 281** - *Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo:*
 - Questa legge stabilisce le linee guida per la tutela degli animali d'affezione a livello nazionale, stabilendo che le autorità locali e le strutture sanitarie possono regolamentare l'accesso degli animali, tenendo conto della sicurezza e del benessere delle persone e degli animali stessi.
2. **Legge 3 dicembre 2010, n. 201** - *Disposizioni in materia di animali d'affezione:*
 - La legge definisce le modalità di adozione degli animali e stabilisce che, in determinate condizioni, gli animali possono essere ammessi in strutture sanitarie, incluse le RSA, come parte di attività di pet therapy.
3. **Decreto Ministeriale 28 gennaio 2009** - *Linee guida per l'assistenza sanitaria e socio-assistenziale per le persone anziane:*
 - Sebbene non trattino direttamente dell'ingresso degli animali nelle RSA, queste linee guida suggeriscono che l'inclusione di animali nelle attività assistenziali, come la pet therapy, può essere utile al benessere degli anziani. Le singole strutture possono adattare queste linee guida alle loro esigenze.
4. **Legge 23 dicembre 1999, n. 499** - *Norme per la tutela degli animali e disposizioni sanitarie per gli animali d'affezione:*
 - Pur trattando principalmente di benessere animale e protezione, stabilisce che le strutture sanitarie possono valutare l'ammissione di animali in base alle necessità sanitarie o terapeutiche dei pazienti.

REGOLAMENTO

1. SCOPO

Il Regolamento disciplina le modalità di accesso degli animali domestici all'interno della RSA e nelle aree esterne.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

L'accesso degli animali è consentito e subordinato solo dopo valutazione clinica dei benefici per l'ospite, da parte del Direttore Sanitario/Medico di reparto.

3. ACCOGLIENZA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Sono ammessi cani, gatti e conigli. L'ingresso è consentito durante il normale orario di visita dei familiari/visitatori.

3.1 Gestione dell'animale domestico nelle aree comuni individuate al punto 4:

- Cani:

- devono essere iscritti all'anagrafe regionale
- condotti sempre al guinzaglio e dotati di museruola, da indossare in caso di necessità
- in buona condizione di salute e privo di parassiti
- in possesso di materiale per la rimozione/pulizia di eventuali deiezioni
- Gatti e conigli:
 - devono essere trasportati in appositi contenitori (trasportini) con accorgimenti idonei per evitare la fuga dell'animale
 - in buona condizione di salute e privo di parassiti
 - in possesso di materiale per la rimozione/pulizia di eventuali deiezioni

Gli animali devono essere trattati con rispetto per il loro benessere e quello delle persone circostanti.

3.2 Responsabilità del proprietario/conducente che deve:

- essere maggiorenne, capace di gestire l'animale ed utilizzare idonei accorgimenti per impedirne la fuga
- pulire e spazzolare l'animale prima della visita in RSA
- dotarsi di materiale per la rimozione/pulizia di eventuali deiezioni che deve immediatamente raccogliere, così come le perdite di pelo, nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza della RSA
- portare sempre con sé la documentazione sanitaria aggiornata (vaccinazioni e controllo veterinario nei dodici mesi precedenti)
- essere responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio animale all'interno della RSA
- assicurare l'acqua (con ciotola personale) nonché il soddisfacimento degli specifici bisogni di movimento, riposo, socializzazione, ecc.
-

3.3 Modalità e condizioni per l'accesso/vista dell'animale all'ospite

L'ospite o il suo familiare deve richiedere all'ufficio Accettazione il modello di "RICHIESTA AI FINI DELL'ACCESSO DI ANIMALI IN VISITA" (allegato1) almeno 2 giorni prima della visita. L'autorizzazione all'accesso è rilasciata dal Direttore Sanitario o dal Medico presente in struttura. Il Direttore Sanitario o Medico presente in struttura, valutate le condizioni cliniche e prognostiche dell'ospite, verificata la conformità di tutti i requisiti (allegato 1), compila la "SCHEDE DI ACCOGLIENZA DELL'ANIMALE DOMESTICO" (Allegato 2). Le schede allegato 1 e allegato 2 vengono conservate nella documentazione dell'ospite per tutta la durata del ricovero e cesseranno di valere qualora si modificano le condizioni necessarie per l'ammissione dell'animale domestico, altrimenti la loro validità corrisponderà all'intera durata del ricovero. Fotocopia della documentazione è a disposizione dell'Ufficio Accettazione per consentire l'accesso/vista dell'animale all'ospite.

3.4 Registrazione degli accessi

L'accesso dell'animale viene registrato nella documentazione sanitaria dell'ospite a cura del personale di assistenza (diario clinico nella cartella elettronica).

3.5 Accesso dei cani-guida e dei cani di assistenza

È consentito l'accesso in RSA dei cani guida in accompagnamento ai non vedenti o ipovedenti, dei cani che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali ai sensi della normativa vigente.

4.AMBIENTI DI ACCOGLIENZA

Agli animali in visita è permesso soffermarsi nell'area dell'ingresso della struttura e nel giardino della RSA.

È vietato l'accesso nelle camere, negli ambulatori e nei luoghi in cui siano somministrati alimenti. In occasione di casi particolari, quando l'ospite fosse costantemente costretto a letto, il responsabile sanitario (Medico o in sua assenza Infermiere) potrà autorizzare la visita dell'animale nella camera, solo a condizione che sia acquisito il consenso verbale da parte degli altri utenti (presenti nella stanza).

5. SANZIONI

Il proprietario/conducente degli animali autorizzati all'ingresso in RSA, trasgressore del REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DI ANIMALI DOMESTICI NELLA RSA, può essere sanzionato con importi da 150 ai 900 euro.

6.DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento intende informare l'ospite ed i suoi familiari sulle condizioni e modalità dell'accesso del proprio animale domestico nella struttura, così che esso avvenga in condizioni di sicurezza. Il presente Regolamento è disponibile presso gli uffici, diffuso a tutto il personale della RSA, richiamato nella Carta dei Servizi e pubblicato sul sito.

RICHIESTA AI FINI DELL'ACCESSO DI ANIMALI IN VISITA (Allegato 1)

In data _____

Il/La Sottoscritto/a _____

c.f. _____, nato a _____ (__) il

____/____/____, residente a _____ (__) in

Via/Piazza _____ n° _____, in qualità di

_____ dell'OSPITE Signor/a _____

proprietario dell'animale:

 cane, nome _____ gatto, nome _____ coniglio, nome _____

Chiede l'autorizzazione all'ingresso nella struttura per la visita al/alla OSPITE consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE ha preso visione del contenuto del REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DI ANIMALI DOMESTICI NELLA RSA LA TUA CASA

Il suo animale è:

 iscritto all'anagrafe regionale (se cane) in buona salute ed immune da parassiti stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie non manifesta aggressività, né le ha manifestata nelle due settimane precedenti.

Questa richiesta, prodotta con allegato FOTOCOPIA DEL LIBRETTO SANITARIO DELL'ANIMALE, è consegnata al Direttore Sanitario o Medico presente in struttura e viene conservata nella documentazione dell'ospite ai fini della valutazione del rilascio della SCHEDA DI ACCOGLIENZA DELL'ANIMALE DOMESTICO (allegato 2).

Luogo data _____

Firma del dichiarante _____

(per esteso e leggibile)

SCHEDA DI ACCOGLIENZA DELL'ANIMALE DOMESTICO (Allegato 2)

Il sottoscritto Direttore Sanitario o Medico presente in struttura

Dott. _____

a seguito della richiesta di ricevere visita del proprio animale domestico

cane

gatto

coniglio

da parte del familiare/visitatore Sig./Sig.a _____

dell'OSPITE _____

- valutate le condizioni generali dell'OSPITE

- verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla normativa vigente

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

l'accesso e la visita dell'animale domestico.

In caso di autorizzazione il proprietario dell'animale è responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio animale all'interno della RSA e dichiara di conoscere e rispettare i contenuti del REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DI ANIMALI DOMESTICI NELLA RSA LA TUA CASA in vigore.

Data di compilazione _____

Firma del Medico _____

Firma del familiare/visitatore _____